DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo 1997-1999 nell'ambito dell'obiettivo n. 2, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio

(96/468/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il primo comma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 precisa che, per ciascuno degli obiettivi n. 1, 2, 3, 4 e 5b, la Commissione definisce, secondo procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali, tenendo pienamente conto, come in precedenza, dei seguenti criteri oggettivi: la prosperità nazionale, la prosperità regionale, la popolazione delle regioni e l'entità dei problemi strutturali, compreso il livello di disoccupazione e, per i pertinenti obiettivi, le esigenze di sviluppo nelle zone rurali; tali criteri sono ponderati in maniera appropriata al momento dell'attribuzione delle risorse;

considerando che l'articolo 12, paragrafo 5 stabilisce che, per il periodo 1994-1999, il 9 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali è destinato al finanziamento degli interventi attuati su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 5 di detto regolamento;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6 di detto regolamento precisa che i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contemplate nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94, prevede che una quota limitata delle risorse disponibili per le iniziative comunitarie nel contesto degli obiettivi n. 1, 2 e 5b possa interessare zone diverse da quelle di cui agli articoli 8, 9 e 11bis del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che tali risorse non possono avere l'effetto di ridurre gli importi stanziati a titolo dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 a favore delle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1; che è pertanto opportuno riservare meno del 9 % delle risorse dell'obiettivo n. 2 alle iniziative comunitarie;

considerando che la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno nell'ambito dell'obiettivo n. 2 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia è stata decisa, per il periodo 1995-1999, nel quadro dell'attuazione della politica strutturale nei nuovi Stati membri;

considerando che, fatta salva la situazione di Austria, Finlandia e Svezia, la ripartizione indicativa per Stato membro relativo alle risorse da destinare all'obiettivo n. 2 riguarda dunque un importo, espresso a prezzi 1996, pari a 8 147 Mio di ECU per il periodo 1997-1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la situazione di Austria, Finlandia e Svezia, la ripartizione indicativa per Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, relativa alle risorse da destinare all'obiettivo n. 2 per il periodo 1997-1999 è quella indicata in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.
[3] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno/documenti unici di programmazione dell'obiettivo n. 2

1997-1999

milioni di ECU (prezzi 1996)

Stato membro	Importo
Belgio	186
Danimarca	65
Germania	854
Grecia	—
Spagna	1 318
Francia	2 059
Irlanda	—
Italia	798
Lussemburgo	8
Paesi Bassi	359
Portogallo	—
Regno Unito	2 500
Totale	8 147